

COMPORAMENTO DEI PEDONI

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dai centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 19,95 a Euro 81,90.

COMPORAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile,

attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto [alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10] alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.

COMPORTAMENTO VERSO I PEDONI				
Articolo	Precetto	Sanzione Pecuniaria	Punti patente	Sanzione accessoria
191	Comma 1 - non dare precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali	da 137, 55 a 550,20 euro	5	
191	Comma 2 - non consentire condizioni di attraversamento in sicurezza ai pedoni ove mancanti gli attraversamenti pedonali	da 137,55 a 550,20 euro	2	
101	Comma 3 - non fermarsi per consentire l'attraversamento di persone riconoscibili invalide	da 137.55 a 550,20 euro	5	
191	Comma 4 - inosservanza delle disposizioni relative ai conducenti nei confronti dei pedoni ovvero: mancato rispetto degli obblighi, per i conducenti, nei confronti di pedoni: <ul style="list-style-type: none"> • di precedenza sugli attraversamenti pedonali; • di precedenza nelle svolte per inoltrarsi in altra strada ove è presente un attraversamento pedonale; • di arrestarsi in presenza di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco rosso in caso di persona sordo-cieca o comunque altrimenti riconoscibile; di prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.	da 137, 55 a 550.20 euro	3	

Tratto dal settimanale "Italia Oggi"